

A003503



FONDAZIONE INSIEME

Da il sole 24 ore del 23/8/2016, <<SEPARAZIONI E DIVORZI: LA CASA CONIUGALE SI ASSEGNA SOLO SE CI SONO MINORI>>, di Giorgio Vaccaro, giornalista.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano indicato.

Trib. Milano: sentenza 2/3/2016: come realizzare il principio di proporzionalità.

Come confermato dal Tribunale di Milano (sentenza 2 marzo 2016) quando non ci sono figli minori, il vincolo dell'assegnazione della casa coniugale non ha ragione d'essere; in questo caso il destino della casa coniugale esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, per essere tema da discutere con un ordinario giudizio di cognizione.

In tutti gli altri casi, il destino della dimora coniugale rappresenta, all'esaurirsi del progetto comune, il tema che più di altri spaventa, turba e destabilizza i partner.

Nel nostro Paese, ancora tantissime coppie considerano la scelta dell'acquisto della casa di comune abitazione come uno dei traguardi più importanti da raggiungere e non stupisce il fatto che l'ordinamento abbia dettato delle precise regole per ipoter consentire al giudice di disporre in tema di «assegnazione della casa coniugale», riorganizzando la materia con il varo del capo II del Codice civile nel quale è contenuto l'articolo 337 *sexies* inserito dall'articolo 55, comma 1, Dlgs 154/2013 in vigore dal 7 febbraio 2014.

Dalla disposizione si rileva come, anche in occasione della riforma del 2014, il legislatore abbia voluto confermare il canone che, da sempre, viene ritenuto (conformemente alla giurisprudenza della Suprema corte) l'architrave della tutela del minore, che resti coinvolto nella dinamica della separazione dei suoi genitori: il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

Anche se il successivo comma sottolinea come della assegnazione in godimento si debba tener conto nell'opera di regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, introducendo così un elemento di valutazione del "valore del godimento" che compone i criteri cui parametrare gli assegni in favore della parte debole del rapporto.

REGOLE BASE

1 L'ASSEGNAZIONE.

L'utilizzo della casa coniugale viene fissato dal giudice prioritariamente nell'interesse dei figli; ma di questo si deve poi tener conto nella successiva regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori.

2 IN ASSENZA DI FIGLI.

Come confermato dal Tribunale di Milano (sentenza 2 marzo 2016) quando non ci siano figli minori, il vincolo dell'assegnazione della casa coniugale non ha ragione d'essere; in questo caso il destino della casa coniugale esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, per essere tema da discutere con un ordinario giudizio di cognizione.

Nonostante questo principio però, proprio il dover -una volta interrotta la macroeconomia familiare- determinare con un provvedimento giudiziale in che modo le due nuove entità familiari possano costituire due "soggetti" equamente in grado di vivere una vita dignitosa, costituisce il delicatissimo contenuto del provvedimento presidenziale, prima e poi della sentenza finale.

Il giudice viene quindi chiamato a operare una scelta, avendo come fine prioritario quello di mantenere, il più possibile, uno stabile legame tra i figli "non autonomi" e il loro *habitat* quotidiano; non di meno dovrà tener conto dell'attribuzione in godimento a uno solo tra i due genitori, nel momento della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento al coniuge, se ne ricorrono i presupposti, e dell'assegno perequativo/periodico, che è quello che rappresenta quel *qui pluris* che un genitore deve corrispondere all'altro, «al fine realizzare il principio di proporzionalità» come recita l'articolo 337-ter, comma 4.